

Recensione a P. Pannia, *La diversità rivendicata: giudici, diritti e culture tra Italia e Regno Unito. Uno studio comparato*, CEDAM, Padova, 2021, pp. 1-476

MARIA CHIARA LOCCHI*

Maggiori informazioni disponibili all'indirizzo: <https://shop.wki.it/offerta/la-diversita-rivendicata-giudici-diritti-e-culture-tra-italia-e-regno-unito-s750982/>.

Data della pubblicazione sul sito: 30 novembre 2022

Suggerimento di citazione

M.C. LOCCHI, *Recensione a P. Pannia, La diversità rivendicata: giudici, diritti e culture tra Italia e Regno Unito. Uno studio comparato*, CEDAM, Padova, 2021, pp. 1-476, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2022. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Perugia. Indirizzo mail: maria.locchi@unipg.it.

1. Il libro di Paola Pannia si inserisce nel ricco filone di studi giuspubblicistici dedicati a esplorare l'impatto della diversità culturale e religiosa sul diritto dei paesi occidentali di immigrazione. Si tratta, come è noto, di un ambito di ricerca che ha conosciuto una straordinaria espansione negli ultimi anni, innanzitutto in ragione della necessità di analizzare e tentare di governare le potenti sollecitazioni a cui si sono ritrovati sottoposti principi, diritti, istituti giuridici per via dell'accresciuto pluralismo, ma anche, e sempre più frequentemente, alla luce della convinzione che il nesso tra dimensione giuridica e diversità culturale rappresenti uno snodo obbligato delle riflessioni sulle trasformazioni del diritto contemporaneo.

Il volume, frutto di una ricerca approfondita e appassionata, mostra fin dalle prime battute di condividere questa visione, nella misura in cui l'oggetto specifico dello studio (la giurisprudenza penale, prodotta in Italia e nel Regno Unito tra il 1998 e il 2018, nella quale viene in rilievo la richiesta di trattamento giuridico differenziato sulla base della diversità culturale) funziona da indicatore di quanto gli Stati costituzionali contemporanei si reggano solidamente sulle proprie fondamenta (in particolare, sui principi personalista, pluralista, di uguaglianza). È innanzitutto da questa prospettiva che si coglie l'ambizione del lavoro, il quale, pur dialogando con quegli studi penalistici che già da tempo si sono occupati di reati culturalmente motivati e *cultural defence*, rende esplicita la scelta del diritto penale, in quanto luogo «in cui maggiormente si manifesta il potere dello stato-nazione *post-westfaliano*» (p. 6), quale caso di studio privilegiato di un'indagine sulle dinamiche dello Stato costituzionale.

Alla multidimensionalità dell'ambito di indagine e alla ricchezza dei materiali (giurisprudenziali, legislativi, dottrinali) analizzati si devono aggiungere due ulteriori profili di complessità del lavoro: si tratta infatti di una ricerca comparativa e interdisciplinare (e i due caratteri sono tra loro interrelati), che contribuisce in modo a tratti sorprendente alla conoscenza del trattamento giuridico della diversità nei due paesi considerati e offre preziosi spunti di riflessione e strumenti di lavoro per chiunque intenda cimentarsi su questi temi. Non ci si riferisce qui esclusivamente agli studiosi, ma anche, e forse soprattutto, a quegli operatori pratici del diritto che, proprio alla luce dell'approccio proposto dall'Autrice rispetto al rilievo giuridico del dato culturale, assumono un ruolo centrale nella corretta valutazione della rilevanza della cultura per la costruzione dell'identità individuale e, quindi, per la risposta del diritto alle richieste di trattamento differenziato. La necessità di una scienza giuridica maggiormente consapevole della dimensione culturale nella produzione, interpretazione e applicazione del diritto richiede tuttavia di ripensare il momento cruciale della formazione giuridica, la cui centralità è giustamente segnalata in sede di riflessioni conclusive (pp. 390-392): da un lato, infatti, sempre più spesso le professioni legali tradizionali richiedono il possesso di conoscenze e competenze nuove, che consentano a notai, avvocati, giudici, di rispondere adeguatamente a quelle domande di giustizia

formulate alla luce di schemi concettuali e orizzonti di senso collegati a culture (anche giuridiche) minoritarie; dall'altro lato, il confronto serio con le tante questioni relative al nesso tra diritto e cultura andrebbe indubbiamente nella direzione, più che auspicabile, di una formazione giuridica «che coltivi il senso critico ed educi all'autonomia» (p. 392).

Nell'impossibilità, in poche righe, di restituire l'ampiezza del ragionamento sviluppato nel volume, si può però anticipare al lettore che il quadro tracciato è necessariamente più complesso di quello – incentrato sul paradigma del “conflitto insanabile” tra cultura e diritti – avallato dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti. Sebbene, infatti, l'Autrice non voglia «negare la dimensione del conflitto, alla ricerca di una dimensione armonica e “mite” che i tempi in cui viviamo si incaricano di smentire» (p. 363), un approccio maggiormente attento a ricostruire il contesto, il significato e il ruolo della “cultura” rispetto all'identità dell'individuo sembra in grado di depotenziare, se non di annullare, la carica conflittuale di molti casi che coinvolgono richieste di trattamento giuridico differenziato, anche in ambito penale.

2. Il volume si articola in quattro parti.

La prima parte è dedicata all'illustrazione delle coordinate normative e teorico-concettuali entro cui collocare le questioni indagate.

Nel Capitolo I, in particolare, vengono ricostruiti forme e contenuti della tutela giuridica della diversità culturale ai diversi livelli normativi – internazionale, sovranazionale europeo, costituzionale, locale. In relazione alla dimensione costituzionale, in aggiunta all'utile analisi dei modelli e delle variabili del riconoscimento dei diritti culturali a livello globale, è affermata con convinzione, come già anticipato, la centralità di questa tematica rispetto alla forma di Stato: «la diversità culturale, intesa in termini ampi, identitari, può trovare riconoscimento all'interno del costituzionalismo democratico, che si fonda sull'unità (anche ideale)? O bisogna pensare piuttosto che i due termini siano inconciliabili, che una loro convivenza sia strutturalmente impossibile, una contraddizione in termini?» (p. 69).

Il Capitolo II offre al lettore una preziosa ricostruzione, condotta in chiave critica, dei modelli («differenzialista», «assimilazionista», «multiculturalista») e delle tecniche giuridiche di governo della diversità culturale (diritto antidiscriminatorio, diritti differenziati, diritti all'autogoverno), soffermandosi sul ruolo cruciale del giudice e dei suoi strumenti (interpretazione giuridica come operazione culturalmente situata, eccezione culturale, giudizio di ragionevolezza) a tutela del diritto alla diversità culturale.

La seconda parte presenta i risultati della ricerca comparativa sulle esperienze di Italia (Capitolo III) e Regno Unito (Capitolo IV) nella gestione della diversità culturale in sede penale.

Entrambi i capitoli sono articolati in due sezioni. Nella Sez. I si offrono elementi di contesto necessari per comprendere lo studio della giurisprudenza, quali: il dato empirico/statistico relativo alle sentenze analizzate (un'apposita Appendice metodologica chiarisce inoltre le modalità di selezione delle decisioni raccolte ai fini dello studio); il quadro normativo in relazione alla diversità culturale; le politiche della diversità; i caratteri suppostamente rilevanti, ai fini dell'indagine, dei due diversi sistemi giuridici di *civil law* e *common law*. Nella Sez. II si dà conto delle principali strategie argomentative dei giudici italiani e inglesi a fronte di domande di trattamento differenziato sulla base dell'identità culturale, che vanno nella direzione, rispettivamente, della «semplificazione» (con il frequente ricorso agli argomenti del “senso comune” e della “contrarietà ai diritti fondamentali”) e della negazione (in nome di un approccio *culture blind* in ambito penale).

La terza e ultima parte propone una sintesi critica delle considerazioni svolte in precedenza, tenendo insieme due prospettive connesse ma concettualmente distinte – che non di rado appaiono intrecciate in modo casuale nelle analisi dei giuscomparatisti pubblicisti, spesso intrappolati nella diversa *forma mentis* del costituzionalista domestico, e che invece qui risultano consapevolmente adottate alla luce di uno approccio complesso ai temi trattati. Si tratta della prospettiva descrittiva – volta a indagare «come si esplica la tutela della diversità negli ordinamenti contemporanei» e «quali sono le implicazioni costituzionali delle norme, delle politiche, dei paradigmi adottati per governare la diversità» – e quella prescrittiva – interessata a chiarire «come dovrebbe rispondere l'ordinamento di fronte alla domanda di trattamento giuridico differenziato su base culturale», «se ed entro quali limiti questa istanza può essere considerata legittima e ricevere riconoscimento» e, infine, «come impostare la questione culturale in termini costituzionalmente orientati» (pp. 315-316).

Il V Capitolo, in particolare, presenta l'approccio preferito dall'Autrice rispetto alla gestione giuridica della diversità culturale, chiarito nelle sue implicazioni teoriche e costituzionali e corroborato dalla rigorosa e articolata analisi del materiale giurisprudenziale trattato, utile a proporre schemi classificatori innovativi sulla base del «diverso fondamento sotteso alla domanda di trattamento differenziato avanzata dall'imputato» (ovvero: principio di uguaglianza; richiesta di preservazione dei riti, delle tradizioni e delle credenze del gruppo minoritario; principio di giustizia individuale sotto forma della personalizzazione della risposta penale).

Tale approccio, che si sostanzia nella proposta di un *test* culturale da effettuarsi in sede istruttoria (p. 366), consente di ricollegare, come già detto, il nesso tra diritto e diversità (culturale e religiosa) ai fondamenti dello Stato costituzionale, nella misura in cui il rilievo giuridico del dato culturale non passa più per la valorizzazione della cultura, o della religione, *in sé* né per l'accentuazione del profilo della libertà, o dell'autonomia, del singolo di praticare liberamente le

proprie credenze e tradizioni: «al centro c'è l'individuo e la sua identità» (p. 333). In questo senso, sulla scorta del principio personalista, la dimensione culturale verrà in rilievo ai fini di un trattamento giuridico differenziato se e nella misura in cui si dimostri funzionale a fondare l'identità individuale, senza la necessità di avvistamenti concettuali volti a definire cosa è "cultura". Il volume di Paola Pannia, oltre a rappresentare un importante contributo alla riflessione dottrinale su un tema di grande rilevanza e attualità, deve dunque essere letto in stretta connessione con l'arduo compito che ricade sui soggetti istituzionali (le corti, ma anche il decisore politico) nello Stato costituzionale, fondato sulla rinuncia ad un'impossibile unità del reale e orientato invece al riconoscimento, alla legittimazione e alla gestione della complessità ed, eventualmente, della conflittualità.

3. Gli strumenti metodologici del giuscomparatista sono qui utilizzati con rigore per affrontare un materiale corposo (la giurisprudenza delle corti italiane e inglesi), ricostruendo il contesto giuridico, sociale, culturale del giudice (quest'ultimo, infatti «non "dice il diritto" da un "non luogo"», p. 376) e offrendo al lettore ampi affreschi del dibattito teorico dentro e fuori gli studi di diritto comparato, all'insegna di quel connubio tra questi ultimi e le altre scienze sociali spesso richiamato quale clausola di stile ma non sempre preso sul serio nell'attività di ricerca.

Gli apporti di altri saperi disciplinari, e dell'antropologia in particolare, sono giustamente considerati e valorizzati quali fondamentali momenti del processo di avvicinamento tra diritto e dimensione culturale: non soltanto gli studi antropologici sul concetto di cultura sono indicati quale tappa obbligata per il giurista che voglia indagare sul piano teorico un tema talmente articolato, ma altresì sul piano, operativo, del processo il coinvolgimento di consulenti antropologi a supporto delle valutazioni del giudice è auspicato quale necessario strumento di conoscenza. Il volume, d'altra parte, è percorso da un'evidente tensione verso il recupero al diritto e alle sue categorie di un ruolo centrale nella gestione della diversità culturale; tale recupero passa per la riformulazione della domanda alla base della riflessione sul nesso tra dimensione giuridica e identità culturale: da "cos'è la cultura?" a «quale valore, quale bene giuridico giustifica l'attribuzione di un rilievo giuridico al dato culturale e, dunque, un trattamento differenziato?» (p. 332).

La sensibilità comparatistica dell'Autrice emerge nella scelta di analizzare il tema attraverso la dinamica dei formanti, identificando similitudini e differenze tra Italia e Regno Unito anche alla luce della convergenza o dissociazione tra i due formanti legislativo e giurisprudenziale. La comprensione profonda del rapporto tra diritto e diversità culturale nei due contesti, tuttavia, non può avvenire tenendo conto soltanto della legislazione e della giurisprudenza: da un lato, infatti, si dovrà

altresì considerare quei meta-formanti in grado di incidere sul funzionamento dei formanti “legali”, sotto forma, ad esempio, di motivazioni ulteriori e ultronee che sorreggono determinate scelte politiche del legislatore (così come sembra emergere, in Inghilterra, in relazione alle esenzioni legislative a favore di determinati gruppi etnico-religiosi o allo stesso contrasto della violenza di genere sulla scorta del principio di uguaglianza, pp. 260, 263); dall’altro lato, non si potrà nascondere il peso decisivo dei crittotipi che condizionano silenziosamente il processo decisionale dei giudici quando si tratta di pronunciarsi su questioni attinenti alla convivenza tra culture e religioni differenti.

L’analisi comparativa delle esperienze di Italia e Regno Unito consente all’Autrice di “sovertire”, o almeno di ridimensionare, tanto il peso della sistemologia classica rispetto a questioni specifiche (quale, appunto, il governo delle diversità nel diritto penale) quanto alcuni *topoi* consolidati negli studi sul trattamento giuridico delle differenze culturali e religiose.

Rispetto al primo punto, infatti, ci viene mostrato come le differenze di contesto che pure esistono tra i due paesi, largamente riconducibili alla loro appartenenza alle diverse famiglie di *civil law* e *common law*, non sembrano in grado di condizionare l’esito ultimo della risposta giudiziale alla diversità. Pur configurandosi diversamente (come già detto: “semplificazione” in Italia; “negazione” in Inghilterra), infatti, le strategie dei due paesi rispetto alla definizione di cosa sia “cultura” e di se e come trattarla nel processo finiscono per convergere all’insegna dell’insufficienza. L’approccio casistico, concreto, induttivo dei giudici inglesi, indicato tradizionalmente quale elemento qualificante della *common law*, non risulta decisivo a orientare la giurisprudenza penale in una direzione *culturally sensitive*: i giudici inglesi, al pari dei colleghi italiani, «evitano di affrontare la complessità che involge la diversità culturale manifestata all’interno del processo» (p. 27).

Rispetto al secondo punto, è di nuovo il caso inglese a rivelare le sorprese maggiori rispetto all’idea radicata del Regno Unito quale «bandiera della politica multiculturale» (p. 264). Il riconoscimento del primato del Parlamento nella regolazione giuridica della diversità culturale, con particolare riferimento all’ambito penale, si rivela un dato più apparente che reale; un’analisi incrociata del formante legislativo con quello giurisprudenziale e con le “formule politiche” che agiscono come meta-formanti, infatti, restituisce un’immagine del sistema inglese caratterizzato piuttosto da una «complessiva, generale, “ermeticità” [...] dinanzi al fattore culturale» (p. 282).

Di fronte alla straordinaria complessità del compito di governare la diversità culturale attraverso il diritto e, in particolare, di gestirla nel processo (penale), la tentazione delle corti è dunque quella di chiudersi alla considerazione del dato culturale; l’illusione è che un atteggiamento deflattivo, quando non nettamente *culture blind*, rispetto alla richiesta di presa in carico della diversità finisca per

essere non soltanto più rassicurante sul piano pratico-operativo, ma altresì maggiormente rispettoso degli stessi diritti delle minoranze, in quanto depurato dal ricorso a stereotipi e semplificazioni scorrette.

Le riflessioni presentate nel volume, tuttavia, portano a contestare una simile conclusione, che appare fallace e insoddisfacente su più fronti (come argomentato dall'Autrice a p. 378 s.) e che, soprattutto, si dimostra contraria a quella «logica del pluralismo costituzionale, che vuole che le logiche della differenza trovino spazi pubblici di espressione, siano ascoltate, valutate, “prese sul serio”» (p. 381).